



**COMUNICATO STAMPA DELLA CAMERA PENALE DI MILANO:
CONFERENZA STAMPA CONTRO L'ABOLIZIONE DELLA PRESCRIZIONE**

Astensione degli avvocati penalisti: la Camera Penale di Milano illustrerà in diretta, **alle ore 11:00 di mercoledì 23 ottobre**, sulla propria pagina facebook, le vere cause del rinvio dei processi milanesi.

Difatti, secondo i primi dati statistici, estratti dalla ricerca nazionale Eurispes commissionata dall'Unione delle Camere Penali Italiane relativo al monitoraggio dei processi in Italia, il **96,5%** dei processi di primo grado celebrati a Milano viene rinviato ad altra udienza per cause non attribuibili all'avvocato o all'imputato.

È quindi un falso mito quello di attribuire le responsabilità della lentezza della Giustizia al ruolo del difensore nel processo.

Con la sostanziale abolizione di un termine finale di prescrizione dei reati, ad opera della nuova legge la cui entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2020, non vi sarà alcun interesse dello Stato nel giungere con celerità ad una sentenza.

Pare allora evidente che i tempi di celebrazione dei processi, già enormemente dilatati per cause estranee all'attività difensiva, saranno destinati ad un ulteriore vertiginoso incremento, in palese contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

Di seguito, gli altri appuntamenti della settimana di astensione:

- **Giovedì 24 ottobre, ore 9:30**: incontro aperto alla Città di Milano presso il Teatro Parenti di Via Pier Lombardo 14;
- **Venerdì 25 ottobre, ore 10:30**: assemblea straordinaria della Camera Penale di Milano presso la Sala Eligio Gualdoni del Palazzo di Giustizia, sulle ragioni dell'astensione e sulle iniziative future da intraprendere.

Milano, 22 ottobre 2019

Il Consiglio Direttivo



CHI VUOLE IL PROCESSO MEDIATICO?

Le recenti iniziative della Procura della Repubblica di Milano, in materia di rapporti con la stampa e di diffusione ai media di atti processuali o di notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione, impongono alcune (ulteriori) riflessioni sul processo mediatico.

Si tratta di un tema nel quale da sempre entrano in gioco interessi meritevoli di tutela, come il diritto di cronaca, quello di tutela della dignità delle persone, indagate o vittime, coinvolte in un'inchiesta giudiziaria, quello del rispetto della presunzione di non colpevolezza.

Il bilanciamento tra questi interessi di rango costituzionale non è certo un'operazione di semplice portata e, di fatto, non è regolamentato nel nostro ordinamento, se non con le norme del codice di procedura che sanciscono il divieto di pubblicazione degli atti processuali, ma non del loro contenuto, qualora già conosciuto o conoscibile dall'indagato. Si tratta di norme poste a presidio sia della segretezza delle indagini che delle modalità di formazione del convincimento del giudice in udienza e a seguito dell'assunzione delle prove richieste dalle parti processuali.

Una sollecitazione ad una più compiuta regolamentazione di questa materia è stata rappresentata da una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016).

Tra i principi di maggior rilievo espressi dalla Direttiva vi è quello previsto dall'art. 4, intitolato "Riferimenti in pubblico alla colpevolezza" e riguarda espressamente il contenuto delle informazioni relative a indagati e imputati persone fisiche da parte delle autorità pubbliche agli organi di informazione (cfr. punto 19 delle Considerazioni preliminari, secondo cui gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché "...nel fornire informazione ai media", le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli).

Il paragrafo 1) dell'art. 4) della Direttiva afferma: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate



da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità”.

Al paragrafo 2) la Direttiva afferma: “Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1) del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’art. 10”. A sua volta l’art. 10), intitolato “Mezzi di ricorso”, prevede che gli indagati e imputati debbano disporre di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla Direttiva stessa.

Pur contenendo una clausola di salvaguardia del diritto nazionale a tutela della libertà di stampa, la Direttiva impone agli Stati membri l’adozione di misure che perimetrino la libera informazione ai media a garanzia del principio di presunzione di innocenza, incentrando sull’“autorità pubblica” il proprio intervento legislativo. Come a registrare che il fenomeno del “circo mediatico giudiziario” possiede sovente una chiara matrice ‘istituzionale’ (ciò che è stato precisamente denunciato nel Libro bianco dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria riguardante i rapporti tra il processo penale e l’informazione).

Questa Direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 18 aprile 2018 e con la legge 25 ottobre 2017 n. 163 è stata conferita delega al Governo ad adottare il relativo Decreto Legislativo per adeguare l’ordinamento giuridico italiano ai principi espressi in sede europea. Ancora non è stato fatto nulla in questa direzione, in piena coerenza, del resto, con l’imperante populismo giustizialista che sconosce il concetto stesso di presunzione di innocenza.

È in questo vuoto normativo che tradizionalmente si inseriscono le iniziative dei diversi corpi di polizia giudiziaria che diffondono ai media i cosiddetti trailers giudiziari, nei quali, allo scopo di glorificare la bravura e l’efficienza degli investigatori, vengono divulgati gli esiti di operazioni di polizia, sovente con la diffusione di fonti di prova coperte da segreto, come stralci di intercettazioni telefoniche o ambientali e pressoché sempre ignorando il rispetto della presunzione di innocenza nella comunicazione giudiziaria.

Da sempre noi avvocati penalisti ci schieriamo contro questi metodi di spettacolarizzazione dei processi e non possiamo che stigmatizzarli ancor di più quando è la Procura della Repubblica a farsene promotrice.



Sia ben chiaro: accettiamo e comprendiamo che le Procure della Repubblica comunichino ai media i risultati del loro lavoro. Tuttavia un conto è la comunicazione di dati aggregati in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario o di presentazione del bilancio di responsabilità sociale, altro conto è invece la consegna alla stampa e ai media di atti giudiziari non pubblicabili o l'organizzazione di conferenze stampa su singole vicende giudiziarie.

È solo con la prima di forma di comunicazione che può legittimamente essere soddisfatta l'esigenza di informare l'opinione pubblica che "la Procura della Repubblica e la Polizia lavorano bene" (come è stato indicato in occasione della conferenza stampa indetta all'esito della chiusura delle indagini sull'incidente ferroviario di Pioltello). Diversamente si ottiene certamente un efficace effetto mediatico, ma altrettanto certamente lo si ottiene a scapito della necessità di tutelare la presunzione di non colpevolezza nella comunicazione giudiziaria.

Viene peraltro da chiedersi con quale animo e fiducia le persone indagate e i loro difensori, destinatari di un avviso di conclusione indagini che segna il primo momento di *discovery* e di esercizio del diritto di difesa, si apprestino a rappresentare le proprie difese con un interrogatorio o con una memoria a un pubblico ministero che si è appena presentato alla stampa magnificando i risultati dell'indagine che ha consentito di accertare le cause e, implicitamente, i colpevoli del fatto.

Eravamo, siamo e resteremo convinti che i processi si fanno nelle aule di giustizia e non sui media, a tutela di tutte le parti processuali e della stessa stampa, non a caso ammessa alla partecipazione all'Udienza pubblica.

Milano, 8 novembre 2019

Il Consiglio Direttivo



IN DIFESA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

COMUNICATO DELLA CAMERA PENALE DI MILANO SUI RECENTI FATTI CHE VEDONO COINVOLTO UN ERGASTOLANO IN PERMESSO PREMIO

In questi giorni si assiste alla spasmodica diffusione sui media di un recente fatto di cronaca attribuito a un ergastolano in permesso premio, la cui amplificazione cela il chiaro scopo, addirittura palese in alcuni articoli, di **delegittimare le recenti pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale** alle quali si rimprovera di aver restituito al Giudice la valutazione concernente il rilascio di permessi premio ai condannati alla pena del cd. ergastolo ostativo.

La Camera penale - senza entrare nel merito della singola vicenda - rileva che meno dello 0,7% dei condannati che ha beneficiato di misure alternative alla detenzione risulta aver commesso nuovi reati e che nel solo primo semestre del 2019 risultano concessi, sulla base di dati ministeriali, 19.610 permessi premio.

Ciò significa che **la quasi totalità dei beneficiari rispetta le prescrizioni imposte senza ricadere nel reato.**

Questo dato conferma che le misure alternative alla detenzione portano, salvo eccezioni, alla concreta rieducazione del condannato e che l'episodio di cui si è parlato è rappresentativo di quanto accaduto in meno dello 0,005% dei casi.

Milano, 12 novembre 2019

Il Consiglio Direttivo



ALTRO CHE DOLO E COLPA

Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta il ministro Bonafede, nel cercare di difendere la bontà della riforma della prescrizione nel processo penale che entrerà in vigore a gennaio, ha detto che "quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi". Uno strafalcione sotto ogni punto di vista.

Tanto è incredibile per chi si occupi di diritto tale affermazione che l'Ordine degli avvocati di Palermo ha immediatamente richiesto le dimissioni del ministro Bonafede.

Tanto era sbagliata l'affermazione del ministro che all'indomani egli stesso, su Facebook, l'ha definita oggettivamente scorretta da un punto di vista giuridico. Lo svarione del ministro è grave, ma è solo l'occasione per continuare a riflettere sulla riforma della prescrizione.

Grazie a tale riforma i processi penali, già notoriamente molto lunghi, potranno diventare ancor più lunghi e potenzialmente eterni.

È evidente l'arretramento in termini di civiltà giuridica che tale norma determina. Un processo più lungo non rende adeguata giustizia.

Una pena applicata a enorme distanza di tempo dal fatto di reato rischia di non rispettare i principi costituzionali posti a fondamento del funzionamento e della finalità della giustizia penale: è una pena che potrà arrivare quando non ci sarà più allarme sociale per il reato commesso e potrà non avere alcuna finalità rieducativa verso il condannato, innanzitutto in quanto colpirà una persona del tutto diversa in ragione del tempo trascorso.

Ed allora vogliamo semplicemente ricordare - sperando che questo scritto arrivi a chi non opera all'interno del settore della giustizia - quanto anche il ministro Bonafede sa bene.

Un ministro della Lega ha paragonato la riforma della prescrizione (mentre la stessa era in corso di approvazione) alla bomba atomica, destinata a paralizzare per sempre la giustizia italiana.

Il Partito Democratico riteneva addirittura di possibile incostituzionalità la riforma, quando essa era in corso di approvazione.

Italia Viva pare essere anch'essa ben più che perplessa sul contenuto della nuova norma.

All'interno dello stesso movimento 5Stelle non c'è compatta condivisione della riforma.

D'altronde, quando un anno fa la stessa venne approvata, ne fu differita l'entrata in vigore a gennaio 2020 perché nel frattempo avrebbe dovuto essere riformato l'intero processo penale, velocizzandolo: le due cose erano strettamente legate, anche nella prospettiva del ministro Bonafede.

La politica deve impegnarsi per rivedere la giustizia penale, rendendo il processo un luogo di accertamento delle eventuali responsabilità più celere rispetto a quello attuale.

Deve farlo in maniera equilibrata e rispettosa dei principi costituzionali del nostro



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ordinamento, evitando di veicolare alla collettività affermazioni oggettivamente scorrette da un punto di vista giuridico.

Nel frattempo però, per coerenza e amore dei principi di civiltà giuridica, quella stessa politica deve bloccare l'entrata in vigore della riforma della prescrizione, a presidio di tutta la collettività.

Milano, 14 dicembre 2019

Il Consiglio Direttivo